

L'Accordo Stato-Regioni del 2-2-2017 ha il chiaro intento di includere tutti i liberi professionisti sanitari tra i soggetti destinatari dell'obbligo di formazione continua nella veste E.C.M., ma non colma il vuoto normativo che abbiamo più volte evidenziato sul punto (cfr. parere del 19-6-2015 qui allegato e da intendersi integralmente richiamato).

Restano infatti vigenti:

- l'art.16-quater del D.Lgs. 30-12-1992, n.502, ai sensi del quale è, invece, tenuto alla formazione continua solo chi svolge *"...attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private"* (ovverosia i professionisti che prestano servizio, sia in regime subordinato che libero professionale, nell'ambito della sanità pubblica o comunque sotto il controllo pubblico giacché le strutture sanitarie private operano in regime di autorizzazione o di concessione pubblica);

- l'art.3, comma 5, lettera b) del D.L. 13-8-2011, n.138 convertito dalla legge 14-9-2011, n.148, che nella previsione di riforma degli ordinamenti professionali, da attuarsi mediante appositi regolamenti, ha inserito l'obbligo per tutti i professionisti, anche non sanitari, *"...di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)"*;

- l'art.7 del D.P.R. 7-8-2012, n.137, intitolato *"Formazione continua"*, che così statuisce: *"1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati... oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi... 7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM)"*.

In termini normativi, dunque, siamo ancora di fronte a un doppio binario di formazione continua: - da un lato quella originaria di cui al D.Lgs. n.502/1992, destinata ai professionisti sanitari che operano per conto del sistema sanitario (inteso in senso lato comprese le strutture sanitarie private accreditate e non) anche se in regime libero professionale, che (sebbene non ad opera del Legislatore il quale ne ha solo preso atto) si è tramutata in E.C.M. e che non è obbligatoria per i liberi professionisti non rientranti nella previsione dell'art.16-quater del D.Lgs. n.502/1992; - dall'altro, quella introdotta dalla riforma degli ordinamenti professionali, alla quale sono tenuti tutti gli iscritti ad Albi che, nel caso degli Psicologi, colma certamente il vuoto normativo che residuava sull'obbligatorietà di una formazione continua per i liberi professionisti non rientranti nella previsione dell'art.16-quater del D.Lgs. n.502/1992, ma che per definizione non è una formazione continua E.C.M., tanto è vero che la stessa riforma degli ordinamenti professionali ribadisce che *"Resta ferma la normativa vigente sull'educazione"*



*continua in medicina (ECM)*” (art.7 D.P.R. n.137/2012) che finora agli Psicologi liberi professionisti extra art.16-quater non era stata mai applicata.

Tutto ciò, prescinde dal fatto che la professione di Psicologo sia ora formalmente riconosciuta come sanitaria e che la vigilanza sugli Ordini degli Psicologi sia stata devoluta al Ministero della Salute (cfr. art.9, commi 4 e 6 della legge 11-1-2018, n.3 e art.01 aggiunto alla legge 18-2-1989, n.56), giacché l’obbligatorietà della formazione continua in veste di E.C.M. - come derivato non normativo dell’originaria formazione continua introdotta in sanità dal 1999 - non scaturisce infatti né dal dato formale del carattere sanitario di una professione inteso come espressa previsione di legge sul punto (espressa inclusione nelle fattispecie di cui al D.L.C.P.S. 13-3-1946, n.233), né dal regime di esercizio della stessa (subordinato o libero professionale), bensì dal fatto che le relative prestazioni vengano rese nell’ambito previsto dall’art.16-quater del D.Lgs. n.502/1992, sul quale non v’è stata finora alcuna sopravvenienza normativa innovativa.

Dunque la legge n.3/2018, che ha introdotto in premessa alla legge n.56/1989 la definitiva inclusione della professione di Psicologo tra quelle sanitarie elencate dal D.L.C.P.S. del 1946, nonché sancito il definitivo passaggio della vigilanza sugli Ordini degli Psicologi al Ministero della Salute, nulla ha mutato circa la non obbligatorietà degli E.C.M. per gli Psicologi libero professionisti non rientranti nella casistica di cui al più volte citato art.16-quater, giacché manca ancora una norma positiva che espressamente la preveda.

A tal proposito non può certo sopperire l’Accordo Stato-Regioni del 2-2-2017, in quanto fonte inidonea a modificare disposizioni di legge vigenti.

L’art.25, comma 1 di detto Accordo tenta di dirimere la questione stabilendo che “*Sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati*”, ma non risolve il contrasto normativo sul punto come sopra rilevato, così come non appare risolutiva neppure l’inclusione, di cui all’art.10 dello stesso Accordo, di un esperto designato dal C.N.O.P. tra i componenti della “*Commissione nazionale per la formazione continua*”.

Ad oggi resta quindi irrisolto il problema interpretativo che riguarda i liberi professionisti non operanti presso strutture sanitarie, circa il loro obbligo di formazione continua in veste E.C.M. o in veste non E.C.M.

Va, infine, precisato che la definizione di “*liberi professionisti*” di cui all’Accordo Stato-Regioni del 2-2-2017 (“*<<liberi professionisti>>: i professionisti sanitari che svolgono la loro attività in modo autonomo sia individualmente, sia in società con altri professionisti, sia in collaborazione coordinata, senza vincolo di subordinazione, con soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie*”) deve intendersi, come precisato dallo stesso art.2, intitolato “*Definizioni e acronimi*”, solo “*Ai fini del presente Accordo*”.

Roma, lì 26 febbraio 2019

(Avv. Luca Lentini)